

Intervento

al Colloquio “*Quelle laïcité en Europe?*”, Roma, Centre culturel Saint-Louis de France
(16-17/05/2002)¹

Pietro Scoppola ha già ricordato la sent. n. 203/1989 della Corte costituzionale, che ha affermato con assoluta chiarezza il principio di laicità dello Stato facendo immediata applicazione in tema di insegnamento religioso nelle scuole.

È opportuno sottolineare anche il contributo che ha dato la Corte costituzionale alla emersione di questo principio con le sentenze nn. 16 e 18 del 1982. In particolare con la seconda si è escluso che potesse ricevere riconoscimento e applicazione agli effetti civili la dispensa dall'indissolubilità di un matrimonio concordatario “*super rato et non consumato*”, dispensa concedibile “*etsi altera pars sit invita*”. In effetti si tratta di un provvedimento richiesto al Sommo Pontefice attraverso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con un procedimento in cui mancano del tutto gli elementi costitutivi di un “*processus judicialis*”. Così è violato il diritto alla tutela giurisdizionale del coniuge che si oppone allo scioglimento del vincolo; e non si rispettano gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere a difesa delle proprie situazioni soggettive in ordine al contratto-sacramento. Il principio della tutela giurisdizionale, secondo la Corte, non può essere derogato nemmeno da una norma concordataria: e il giudice italiano ha l'obbligo, in sede di deliberazione, di accertare che la pronuncia sul “*rato et non consumato*” sia il frutto di un vero processo.

Le sentenze nn. 16 e 18 del 1982 provocarono una reazione iniziale della Santa Sede del tutto prevedibile; ma conseguirono anche l'effetto di convincere gli ultimi sostenitori della linea passiva, anni prima sostenuta dall'illustre giurista e storico Carlo Arturo Jemolo, (“attendere che cadano da sé i rami secchi del Concordato”) del costo ormai insopportabile di seguire ancora tale linea. E del resto fin dal 1967 erano iniziate le trattative per la revisione dei Patti Lateranensi; e forse, dopo quelle sentenze, c'era una disponibilità del Vaticano ad affrettarne la conclusione. Ma il Presidente del Consiglio, sen. Spadolini, non fu in grado di cogliere quell'occasione; mentre due anni dopo il negoziato ebbe esito positivo per l'impulso determinante del nuovo Presidente Bettino Craxi (Accordo di modifica del Concordato 18 febbraio 1994, di cui è stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con la L. 25 marzo 1985, n. 121). Certamente sulla conclusione delle trattative influirono i risultati sfavorevoli

¹ Atti del Colloquio pubblicati in AA.VV., *Quelle laïcité en Europe. Colloque international*, Rome, Centre culturel Saint-Louis de France, 16-17 mai 2002, Institut d'histoire du christianisme, Lyon, 2003

alle posizioni cattoliche dei Referendum sulla Legge per il divorzio (1974) e per la Legge sull'aborto (1981). Sull'importanza della revisione del Concordato per realizzare l'adeguamento delle regole in esse contenute alla Costituzione del 1947 è superfluo soffermarsi; basterà dire che nel Protocollo addizionale alle modificazioni consensuale del Concordato si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti Lateranensi della Religione Cattolica come sola Religione dello Stato italiano. Nella sent. n. 203/1989, il principio di laicità è assunto per la prima volta come valore fondante dell'ordinamento repubblicano; ed è affermato come principio costituzionale supremo, il che comporta che nemmeno con il procedimento di revisione della Costituzione (art. 138) sarebbe possibile produrre norme in contrasto con quel principio enucleato da una pluralità di regole contenute nella prima parte della Carta. Si aggiunge nella motivazione che la laicità rappresenta uno dei profili della forma di Stato, basato sulle pari libertà di tutte le confessioni religiose: e che "il principio ... implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Del resto l'ultimo Dossetti prospettava una progrediente inclinazione della disciplina statuale in materia religiosa verso il diritto comune dell'art. 8 della Costituzione, limando posizioni privilegiate a favore della confessione cattolica.

Mi sia consentita, infine, una postilla su un argomento molto attuale, e cioè sul principio di laicità nella Costituzione europea. Ha suscitato una notevole reazione cattolica, espressa in primo luogo dal Papa Giovanni Paolo II, la mancanza di ogni riferimento alla religione nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali proclamata nella Conferenza di Nizza (dicembre 2001). Come è noto, in quel preambolo ci si limita a dire che "consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà": ed è altrettanto noto che l'eliminazione del richiamo al carattere anche "religioso" del patrimonio storico europeo è stata richiesta dalla Francia vincolata al principio separatista.

Ma è curioso constatare che, malgrado la presenza dei numi tutelari del protoeuropeismo (De Gasperi, Adenauer – Schuman non era più Ministro degli Esteri), il progetto di trattato relativo allo Statuto della Comunità politica dell'Europa a sei, adottato a Strasburgo dall'Assemblea *ad hoc* il 10 marzo 1953 (e poi affondato con il siluramento della CED cui il Progetto era legato), non conteneva anch'esso alcun riferimento all'eredità religiosa del nostro continente. Eppure la Commissione che aveva elaborato il testo per l'Unione politica era presieduta dal CDU von Brentano, già Ministro degli Esteri di un governo del cancelliere! Nel preambolo si affermava che i popoli dei sei Stati erano "convinti che il contributo che

un'Europa organizzata, libera e vitale, può apportare alla civiltà e alla salvaguardia del nostro patrimonio spirituale comune è indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche”.

Ben diversa è la formulazione dell'art. 9, comma 2 del nuovo accordo di modifica del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede: “la Repubblica italiana, riconosciuto il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”.

Non insisto su queste convergenze e divergenze tra testi di rilevante interesse per il tema della laicità, e mi limito a ricordare l'antico brocardo” *distingue tempora et judicabis jura*”.